

Il “nuovo” Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie *The new Court for Persons, Juveniles and Families*

Elisa Tognana Cecchetti

Cultrice di Diritto penale nell’Università degli Studi di Roma “Unicusano”

Sommario: 1. I minori nel processo – 2. La previsione di riforma – 3. Il rito unificato – 4. Considerazioni sulla riforma e il rinvio al 2025.

ABSTRACT

La riforma del processo civile e del processo penale intervenuta nel 2022 ha previsto l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il presente contributo ripercorrendo le tappe della tutela giurisdizionale dei minorenni, fotograferà lo stato dei lavori di attuazione esaminando la novella normativa.

The reform of the civil and criminal proceedings that took place in 2022 provided for the establishment of the Court for persons, minors and families. This contribution describes the actual state of implementation of the norm by retracing the steps of the judicial protection of minors.

1. I minori nel processo

Nella storia i minori non hanno sempre goduto di un sistema giurisdizionale che tenesse in considerazione la loro giovane età, e le conseguenti fragilità ad essa correlate.

Il passato conserva, a memoria dei posteri, molti esempi di fanciulli che, trattati alla stregua degli adulti, furono condannati a morte.¹

¹ L. BASILIO, *Minorenne e reato. Cenni storici e realtà attuale, l’altro diritto*, www.adir.unifi.it, nel contributo richiamato l’autrice riporta esempi di sentenze emesse nell’Inghilterra ottocentesca «[...] dove si possono trovare sentenze di condanna a morte o ai lavori forzati nei confronti di ragazzi di nove anni, colpevoli di aver sfondato vetrine o porte [...]»; ancora sul punto si richiama E. RUPNIK, *Non uccidere. Breve excursus sull’abolizione della pena di morte in Italia, in Europa e nel mondo*, www.penaedp.it, 24 luglio 2024, nel quale l’autore riferisce che nel Regno Unito, fino a meno di un secolo fa, la pena di morte fosse applicata ai minorenni: «Restando oltre Manica, l’esecuzione dei minori di 18 anni è rimasta in vigore sino al 1933 [...]».

Nel diritto romano le XII tavole, legge del 451 a.C., rappresentavano un esempio di civiltà; infatti, prevedevano in alternativa alla pena capitale, la composizione pecuniaria. Tale possibilità era legata all'elemento soggettivo: l'aver commesso il fatto con dolo o colpa, oltre che all'età, infatti, la pubertà del soggetto agente, prevedeva la composizione pecuniaria.²

Nel periodo classico caratterizzato da giuristi quali Gaio, Ulpiano e Papiniano, si assisteva al consolidamento del diritto romano, e in esso si distinguevano tre categorie di *impuberes*: gli *infans*, sempre esenti da pena, gli *admodum impubes* ed i *pubertati proximus*, che invece erano giudicati capaci di discernimento.³

Nel Medioevo per i minori non era prevista una tutela specifica, erano considerati alla stregua degli adulti.

Il cambiamento della società nel corso dei secoli, intervenuto quale conseguenza dello sviluppo che ha interessato l'aspetto socioculturale, i costumi, la scienza, l'economia, la demografia e le condizioni igienico sanitarie generali hanno condotto, altresì, ad una nuova e mutata considerazione dei minorenni, ai quali inizia ad essere riconosciuto un differente trattamento rispetto agli adulti. Tanto che, a partire da metà del XVII sec., sono state istituite delle strutture finalizzate alla correzione di quei soggetti che la stessa società considerava devianti e bisognosi di essere ricondotti sulla direttrice della probità.⁴

² A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Utet, 1975, pag. 236; sul punto si richiama L. BASILIO, *cit*, la quale descrive che «[...] distingueva tra puberi e impuberi, prevedendo che questi ultimi potessero essere passibili soltanto di provvedimenti di polizia (*castigatio*)», pag. 1.

³ L. BASILIO, *cit*, www.adir.unifi.it, pag. 1; si rinvia altresì a B. URBANI, *L'imputabilità del minore: il legislatore, il buon senso e le scienze empirico sociali*, 21 gennaio 2009, in www.filodiritto.it.

⁴ *Ibidem*, pag. 3. L'Autrice ripercorrendo questo periodo storico spiega che erano considerati pericolosi, e per tal motivo fosse necessario ricorrere agli istituti richiamati per tutti i soggetti che la società emarginava, fossero essi vagabondi, folli o abbandonati. «Tutti questi soggetti, che all'epoca rientravano nella categoria dei 'poveri', vengono così segregati in istituti, quali ospedali, opifici o case di correzione, caratterizzati dalla disciplina e dal lavoro come imperativi pedagogici attraverso i quali ci si proponeva di regolare la vita dei reclusi». L'Autrice ricorda i primi istituti correzionali: a Firenze, dapprima nel 1650 e successivamente divenuti lo "Spedale di San Filippo Neri" o "Casa pia del rifugio di poveri fanciulli", o, ancora, "Casa dei Monellini" finalizzata, mediante l'istruzione e il lavoro, al recupero dei ragazzi in condizioni di abbandono o vagabondi. Un'altra realtà in tal senso, l'ospizio San Michele in Ripa, istituito in Roma nei primi anni del 1700, «rappresenta il primo tentativo di trattamento differenziato per minorenni, sul piano legislativo e istituzionale». Prevedeva, infatti, che i minorenni condannati per reati penali, fossero internati in tale istituto anziché essere condotti in carcere.

Dalla metà del 1800 si è proceduto ad una sistematizzazione della materia minorile: il codice sardo del 1859 prevedeva che la responsabilità penale fosse riconosciuta solo ai maggiori di anni ventuno. Per i soggetti minori di tale età erano previste riduzioni di pena da scontare nelle carceri comuni, mentre i condannati minori di quattordici anni erano assegnati a Case di custodia.

Nel codice civile del 1865 era prevista, poi, la possibilità di internamento, a discrezione e su istanza anche solo verbale del padre di famiglia, nelle Case di correzione e di educazione di giovani reputati discoli.⁵

Sul tramontare del 1800 l'esigenza di un organo dedicato al giudizio dei minorenni trovava riscontro nell'istituzione, a Chicago, del Primo Tribunale per i minorenni, la *Juvenile Court*⁶, caratterizzata dal giudizio rimesso ad un giudice specializzato. Negli Stati Uniti, dopo l'esperienza di Chicago, nascevano altre corti per i minorenni nelle città di New York e Boston.

In Gran Bretagna la prima *Juvenile Court* veniva inaugurata a Birmingham, nel 1895 e, successivamente, con il *Children Act*, i Tribunali per i minorenni nascevano in Inghilterra, in Scozia ed in Irlanda. Tale documento prevedeva due importanti novità: l'abolizione, quasi totale, della pena di morte per i minorenni e che i minori di sedici anni non potessero essere incarcerati.

Nel resto d'Europa il "Congresso internazionale del Tribunale per i Minorenni" di Parigi del 1913 fungeva da propulsore per lo sviluppo di giurisdizioni speciali per i minorenni in Olanda e Germania.

In Italia il Codice penale del 1859 prevedeva la piena responsabilità penale per i soggetti di età maggiore o uguale a 21 anni; era invece disposta una riduzione di pena da scontare nelle carceri comuni per i rei la cui età fosse stata compresa tra i 14 ed i 21 anni.⁷

⁵L. BASILIO, cit., www.adir.unifi.it, pag. 6.

⁶C. RUGI, *La nascita e l'evoluzione della giustizia minorile, l'altro diritto*, www.adir.unifi.it, pag. 5.

⁷*Ibidem*, l'Autrice ricorda che il Codice penale del 1859 prevedeva la responsabilità penale dei maggiori di anni 21. Per i soggetti di età compresa tra i 14 e i 21 anni era prevista una riduzione della pena da scontare in carcere. I minori di 14 anni, invece, erano inseriti in Case di custodia o in stabilimenti di lavoro. Nel Codice Zanardelli del 1889 i minori tra i 9 ed i 14 anni erano imputabili se il Magistrato ne accertava il discernimento mentre dai 14 ai 18 anni vi era una presunzione di imputabilità. Sul punto si richiama, altresì, V. MURGOLO, *La riforma della giustizia minorile e la soppressione del Tribunale per i Minorenni*, in diritto.it, 31 marzo 2017. L'Autore rappresenta che l'art. 54 del codice Zanardelli del 1889 prevedeva l'imputabilità del fanciullo di età compresa tra i nove e i quattordici anni, qualora il magistrato ne avesse accertato il "discernimento".

In Italia il Tribunale per i Minorenni, dopo un primo progetto del 1908, fu istituito con il R.D. n. 1404 del 1934.⁸

Nel 1909 veniva istituita una prima commissione al fine di approntare una magistratura specializzata per i minorenni: questa idea era particolarmente innovativa per l'epoca. Con Ferri, esponente della Scuola Positiva, nel 1919, si designava una nuova commissione la quale proponeva un progetto di riforma che evidenziava, quali fattori generatori della criminalità minorile, cause sociali, familiari, ereditarie ed evolutive

Con il R.D. n. 1938 del 19 ottobre 1930 veniva approvato il testo definitivo del codice penale italiano conosciuto come Codice Rocco, dal nome del Guardasigilli Alfredo Rocco, e rappresentava una mediazione tra le tesi sostenute dalla Scuola Classica e della Scuola Positiva. Il testo distingue i soggetti in condizione di "normalità biologica e psichica" ai quali si riconosce il libero arbitrio, l'imputabilità e, all'eventuale pena comminata la funzione retributiva, e a coloro che non rientrano in tale "normalità", si applica una pena nella forma di misura di sicurezza, con funzione terapeutica e di difesa sociale.⁹

Nel 1956 con la legge n. 888 veniva introdotta la figura dell'assistente sociale a cui era riconosciuta una funzione di sostegno e sorveglianza del minore in chiave rieducativa.

Negli anni tra le più importanti e significative riforme sul tema si ricordano il D.P.R. n. 616 del 1977 e soprattutto il D.P.R. n. 448 del 1988¹⁰, che condusse

⁸ V. MURGOLO, *cit.*, in *diritto.it*, 31 marzo 2017, L'Autore descrive il ruolo attribuito al Tribunale minorile sottolineando la specializzazione dello stesso, la sua competenza territoriale e le strutture a latere funzionali alla funzione rieducativa: «[...] venne creato un organo autonomo rispetto agli altri Tribunali penali e civili, [...] venne assegnato un suo organico specifico e che aveva una competenza territoriale differenziata e più ampia rispetto a quella del Tribunale ordinario. [...] organo di decisione specializzato, in relazione alle necessità della condizione minorile. Inoltre, accanto al Tribunale venne previsto un Centro di rieducazione, comprendente una vasta gamma di istituzioni e servizi attraverso i quali si tentava di assicurare ai minori, in un clima di libertà, ma anche di sostegno, un'adeguata socializzazione, facendo loro svolgere un tipo di vita simile a quello familiare.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*, l'Autore ricorda le novità apportate con il D.P.R. n. 448 del 1988 in termini di propositi prefissati dalla normativa, principi alla base della stessa e tutela del minorenne quale punto focale: «L'obiettivo di questa normativa cercava di coniugare i principi dell'esercizio dell'azione penale con la tutela degli individui in fase evolutiva. Il giovane doveva trovarsi il meno possibile nel sistema della giustizia. Questo per garantire la tutela del minore e perché egli utilizzasse l'esperienza del confronto con il sistema al fine di diventare consapevole della responsabilità del reato commesso e delle sue complicità sul piano giudiziario. Il carattere innovativo della legge sta nell'aver introdotto modifiche in tutto l'iter giudiziario e nell'aver

all'osservazione del minore da un angolo prospettico differente: da soggetto che controllato e punito, a soggetto al quale sono riconosciuti diritti, bisogni degni di essere tutelati e risorse utili al progresso personale, al suo sviluppo.

Nei primi anni 2000, poi, veniva presentato un disegno di legge volto alla soppressione del Tribunale per i minorenni e alla istituzione di sezioni specializzate per la famiglia ed i minori. Altri ne seguirono nel quadriennio 2012– 2016 proposti dai vari schieramenti politici¹¹.

2. La previsione di riforma

L'art. 49 dell'Ordinamento giudiziario, di recente modificato a opera del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 94, prevede l'istituzione del Tribunale per le persone, i minori e le famiglie. Tale storica innovazione è stata introdotta dalla riforma del processo civile contenuta nel D.Lgs. 149/2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 26 novembre 2021, la quale ha previsto, infatti, per il 2024, l'istituzione di un Tribunale Unico che consenta di superare la dicotomia tra i due attuali organismi giurisdizionali, operando l'unificazione dei procedimenti relativi a persona, minori e famiglie, incidendo sia sul piano ordinamentale che

indicato delle linee d'intervento che, anche prima del giudizio, sappiano svilupparsi in senso trattamentale. Il nuovo processo penale minorile rende il minore protagonista del processo. I concetti alla base di questa centralità sul minore riguardano la protezione (tutela dei diritti del minore) e promozione (il minore è responsabilizzato, può decidere) del suo percorso evolutivo. I principi fondamentali, su cui si basa il processo penale minorile, sono un diritto penale minimo, l'attenzione alla personalità e alle esigenze del minore, l'attitudine responsabilizzante e la restituzione del minore al suo contesto ambientale.» Nel prosieguo della disamina delle funzioni riconosciute al Tribunale per i minorenni l'Autore ricorda che oltre all'ambito penale nel quale le decisioni sono assunte collegialmente da un organo altamente specializzato composto da due Magistrati togati e da due giudici onorari esperti in pedagogia e psicologia, che nel Tribunale per i minorenni in funzione di Tribunale di sorveglianza la competenza si estende fino al 25° anno di età del soggetto che ha commesso il reato quando ancora minorenni. La competenza del Tribunale specializzato attiene altresì alle questioni civili ed amministrative afferenti i minorenni. Tra tutte le situazioni allo stesso attribuite si ricordano il riconoscimento di figlio naturale, l'attribuzione del cognome, l'autorizzazione al matrimonio per i minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni. L'Autore segnala che una delle criticità riscontrabili nella riforma può tradursi nella perdita del «patrimonio di conoscenze in questo particolare campo del diritto accumulato di anni di specializzazione».

¹¹ S. GALLI, L. SPINA, Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, www.minoriefamiglia.org, 8.07.2012, per le osservazioni presentate sui D.D.L. n. 3323 e 3326 i quali prevedevano rispettivamente « [...] l'istituzione di sezioni specializzate della famiglia e delle persone presso i tribunali e le corti di appello, senza esclusione alcuna, anche tenendo conto della nuova distribuzione degli uffici giudiziari di cui al decreto legge 13 agosto 2011 n. 148 [...] l'istituzione di analoghe sezioni specializzate presso ogni ufficio di procura. [...]» e « [...] dare al diritto di famiglia regole ordinamentali e processuali unitarie, secondo il modello della semplificazione dei diritti. [...]».

processuale.¹² In particolare il 17.10.2024 doveva essere istituito il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.¹³ La riforma Cartabia ha comportato cambiamenti sostanziali nella sfera della giustizia minorile, determinando l'abrogazione del Tribunale per i minorenni e l'istituzione, a partire dal 17 ottobre 2024, del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La predetta dicotomia degli organismi giurisdizionali si concretizza in due organi giudicanti di primo grado: il Tribunale ordinario cui è attribuito un perimetro territoriale su base circondariale e il Tribunale per i minorenni che ha base distrettuale. La novella legislativa in primo grado attribuisce la competenza al Tribunale delle persone, minori e famiglia a livello circondariale, mentre per l'appello si ricorre al medesimo organo, ma su base distrettuale. Tale importante novità comporterà una deflazione del carico di lavoro sulle Corti di Appello e la conseguente possibilità, da parte delle medesime, di evadere l'arretrato. La scelta di istituire il Tribunale per le persone, i minori e le famiglie risiede nella necessità di evitare che i medesimi procedimenti siano instaurati dinanzi al Tribunale ordinario e al Tribunale per i minorenni, e per consentire in tal modo una maggiore speditezza nella risoluzione delle controversie e condurre ad una uniformità di orientamenti interpretativi. Le sezioni circondariali sono istituite in ogni sede di Tribunale ordinario del distretto di Corte di Appello. Gli artt. 50 e ss. R.d. 30.01.1941, n. 12, novellati dalla riforma in oggetto, indicano la composizione dell'istituendo Tribunale e le attribuzioni conferite al Presidente, al quale oltre alla direzione, è assegnata la rappresentanza. I giudici inseriti nell'organico sono dotati di specifiche competenze, esercitano tali funzioni in esclusiva e sono esonerati dall'applicazione del limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

Proseguendo nella disamina delle disposizioni interessate, nell'art. 50.1 sono state individuate le materie attribuite alla nuova istituzione e le tematiche escluse. Queste ultime ricomprendono i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione ed il riconoscimento della protezione internazionale. La positivizzazione della competenza riguarda la giurisdizione sia in primo che in secondo grado nei procedimenti il cui oggetto siano lo stato

¹² C. CECHELLA, *Il nuovo processo familiare e minorile nella legge delega sulla riforma del processo civile*, in *Questione Giustizia* 3/2021, pag. 224.

¹³ M.A. ARCURI, *Favor minoris e giurisdizione "specializzata" nel futuro Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, in www.penedp.it, 13 dicembre 2022.

e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze ed i minori.¹⁴

Al nuovo organo, in sede distrettuale, è attribuita giurisdizione in primo grado in materia penale e sorveglianza, e sono riconosciute le altre funzioni allo stesso rimesse.¹⁵

In materia penale, invece, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per tutti i reati commessi da coloro che erano minorenni al momento della commissione del fatto e ha giurisdizione anche in materia di sorveglianza. L'importanza della composizione collegiale, con la partecipazione di esperti psicologi o psichiatri, nelle decisioni in materia penale minorile, si rinviene nella giurisprudenza costituzionale la quale in plurime occasioni ha evidenziato tale necessità.¹⁶

¹⁴ M.A. ARCURI, *Favor minoris e giurisdizione "specializzata" nel futuro Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, in www.penedp.it, 13 dicembre 2022. L'Autrice specifica la competenza per materia attribuita alla nuova istituzione «Il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si occupa, [...] della protezione del minore in situazioni di abbandono o di pregiudizio. [...] accertate tali condizioni, il Tribunale può limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale, fino a decretarne la decadenza, può disporre il collocamento del minore fuori dalla famiglia o può dichiararne l'adottabilità. Si occupa anche del riconoscimento di figli naturali, di autorizzazioni al matrimonio dei minorenni, della rimozione di un genitore dall'amministrazione dei beni, dell'autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte del minore adottato e di tutto ciò che riguarda le adozioni nazionali e internazionali e le procedure di rimpatrio dei minori sottratti. Ancora, questo nuovo Tribunale esercita le funzioni di giudice tutelare e tutte le altre funzioni ad esso deferite, sempre nei modi stabiliti dalla legge.»

¹⁵ M.A. ARCURI, *cit.*

¹⁶ M.A. ARCURI, *cit.*, sul punto l'Autrice richiama delle pronunce della Corte costituzionale con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si viola il preminente interesse del minore: «La Consulta si è pronunciata con dichiarazioni di incostituzionalità Sono state numerose le censure di incostituzionalità della Corte, che ha con frequenza rilevato come l'automatico rinvio, per la generalità dei condannati, alla disciplina generale impedisse il ricorso a valutazioni tali da garantire esecuzioni della pena e restrizioni della libertà conformi alle esigenze costituzionali di protezione della personalità del minore (v. sent. n. 125 del 1992 e n. 450 del 1998). In particolare, la Corte (sentenza n. 310 del 2008) ha rilevato come la preminenza dell'interesse del minore trovi una tutela adeguata proprio nella composizione particolare del giudice specializzato.» «Il sistema penale minorile, [...], ponendosi come obiettivo il totale recupero del minore, richiede trattamenti che si basino su valutazioni poste in essere da soggetti dotati di elevate competenze scientifiche.»

L'obiettivo non deve essere quello del mero accertamento della verità, in quanto deve aver luogo un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato, attraverso una serie progressiva di interventi che devono mirare a proporzionare e, a volte, anche ad escludere l'impatto del minore con l'apparato giudiziario.

È disposto che la sezione circondariale giudichi in composizione monocratica mentre è prevista la composizione collegiale per la sezione distrettuale. In particolare, è disposto che il Collegio sia composto da due magistrati e due giudici onorari esperti nelle materie indicate nei titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.

I procedimenti assegnati al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie saranno definiti da giudici togati in composizione monocratica ovvero collegiale, ad esclusione dei procedimenti penali e quelli concernenti lo stato di adottabilità e l'adozione dei minorenni che vedranno la partecipazione dei giudici onorari.

Si evidenzia che la scelta di assegnare taluni procedimenti ad un giudice monocratico porta allo svilimento delle figure attualmente presenti nel processo minorile, inserite in un recente passato quale frutto di conquista della tutela dei diritti dei più giovani. Per di più tale modifica conduce ad aggravare il ruolo del giudice il quale dovrà pronunciarsi senza l'ausilio di professionisti che, in funzione integrativa, apportano conoscenze multidisciplinari importanti nel perseguire la ricerca della miglior decisione possibile per la tutela del minore.¹⁷

I giudici onorari¹⁸ sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CSM, e prima di assumere l'incarico, prestano giuramento innanzi al Presidente della Corte di Appello. Si tratta di professionisti scelti fra i cultori di materie quali biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Requisito essenziale, oltre alla professionalità, è l'aver compiuto il trentesimo anno di età.

¹⁷ Per approfondire si rinvia a F. PROVINCIALI, *Riforma dei tribunali per i minorenni: un vulnus alla cultura giuridica ereditata dalla tradizione*, in *dirittopenaleuomo.org*, 03.11.2021.

¹⁸ I giudici onorari saranno assegnati all'Ufficio per il Processo con funzioni di ausiliari del giudice togato.

La riforma è intervenuta anche sull'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Oltre ad una nuova denominazione in ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale delle persone, dei minorenni e per le famiglie, allo stesso sono assegnate le funzioni civili nelle materie del predetto nuovo Tribunale, che attualmente sono di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

Il d.lgs. 149/2022 ha previsto anche la definizione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in funzione dell'istituendo Tribunale. In particolare, all'art. 49 del richiamato testo legislativo si distinguono i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale per i minorenni e i procedimenti dinanzi al Tribunale ordinario civile. Nel primo caso, il comma 2 dell'art. 49 d.lgs. 149/2022, attribuisce la competenza e la prosecuzione davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Il terzo comma del medesimo testo dispone che i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario restino allo stesso mentre i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030, proseguano dinanzi alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Il nuovo Tribunale si occuperà di tre tipologie di procedimenti: quelli relativi alle azioni di status quali il riconoscimento, disconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità; quelli inerenti alle nomine di amministratori di sostegno, di curatori e tutori; quelli in ambito di famiglia, per tutto ciò che attiene i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, loro eventuali modifiche e i procedimenti de potestate.

Altro frangente nel quale si esplicherà la funzione del Tribunale Unico risiede nelle modificazioni degli accordi matrimoniali, nelle cause relative alla responsabilità genitoriale, qualora intervenga una istanza finalizzata alla modificazione delle condizioni di mantenimento ovvero si rinvenga una violazione delle prescrizioni o, ancora, una violazione della responsabilità genitoriale.

La novità apportata dalla nuova istituzione riguarda, in particolare, la figura del Tribunale per i minorenni, infatti, sia la competenza penale che l'esecuzione della condanna verrà assegnata al nuovo Tribunale Unico.

L'organo giudicante del Tribunale per le persone, minori e famiglia in primo grado, avrà competenza circondariale e composizione monocratica mentre in secondo grado sarà collegiale con ambito territoriale distrettuale.

Un'altra rilevante novità riguarda la figura del curatore speciale del minore.

Nella disciplina procedurale tale rappresentazione si rinviene già negli artt. 78 e 80 c.p.c. nell'ipotesi di conflitto di interessi tra minore e genitore. Con la riforma è prevista tale nomina anche nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si concretizza, pur con una modifica semantica, il disposto dell'art. 336, ult. co. c.c..

La modifica degli artt. 13 e 15 delle disp. att. c.p.c. apporta l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di neuropsichiatri infantili, di psicologi dell'età evolutiva, di psicologi giuridici o forensi. L'accesso all'albo richiamato è consentito solo ai professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno cinque anni, che dimostrino una comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori, il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense e, infine, aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.¹⁹

3. Il rito unificato

La riforma Cartabia ha provveduto ad abrogare gli articoli contenuti nel Libro IV, Titolo II, Capi I, II, III, IV, V, V bis c.p.c., e ha introdotto nel codice di rito il nuovo titolo IV bis che verrà applicato ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Il nuovo titolo contiene le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

L'art. 473-bis c.p.c. individua l'ambito di applicazione prevedendo che le disposizioni ivi contenute «si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente»²⁰ e indicando i procedimenti esclusi dalla loro applicazione.

La novità introdotta dal d.lgs. 149/2022 consiste nell'abbandono del rito

¹⁹ Relazione Cassazione Novembre, pag. 4.

²⁰ E. FAZZALARI, F.P. LUISO, *Codice di procedura civile e norme complementari*, Giuffrè editore, XXVII Edizione aggiornata al 22 luglio 2023.

camerale e nell'applicazione delle medesime regole processuali per tutti i rapporti familiari compresi quelli attribuiti al Tribunale per i minorenni.

Una prima modifica del rito si ravvisa nel disposto dell'art. 473-bis. 21, co 2, c.p.c., il quale prevede che alla prima udienza di comparizione sia fondamentale la presenza delle parti salvo casi di gravi e comprovati motivi.

Tale scelta è dettata dalla necessità che il giudice con l'audizione delle parti separatamente attesti la volontà delle stesse di non volersi riconciliare. Nel caso in cui il ricorrente non dovesse comparire e il convenuto costituito non chiedesse che si proceda in sua assenza, il procedimento verrà estinto, salvo sia stato instaurato con ricorso del Pubblico Ministero.

Un'ipotesi nella quale si deroga alla comparsa delle parti in prima udienza è disposta nell'art. 473-bis. 42 c.p.c., inserito nella Sezione I, del capo III, dedicato alla violenza domestica o di genere. In tal caso specifico le parti non sono tenute a comparire personalmente, e nel caso presenziassero il giudice non si attiverà per il tentativo di conciliazione e si asterrà dall'invito a rivolgersi a un mediatore familiare.

In presenza di figli minori, l'interesse precipuo del legislatore è salvaguardare i minori da situazioni pregiudizievoli per gli stessi. La tutela interviene con l'emissione di provvedimenti urgenti e provvisori con i quali si disciplina l'affidamento della prole: si individua il genitore collocatario. Nel rispetto del diritto alla bigenitorialità e del rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, il giudice di norma dispone l'affidamento condiviso.

In casi particolarmente gravi il giudice potrà disporre limitazioni della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori e nominare al minore un curatore speciale o, ancora, disporre l'affidamento del minore ai Servizi Sociali o a figure vicarie inter-familiari o, infine, optare per una soluzione etero-familiare con il collocamento del minore in strutture di accoglienza.²¹

La tutela dei minori si esplica anche attraverso il ruolo dei Servizi Sociali i quali seguono i nuclei familiari nei quali vi è conflittualità. Predispongono su ordine del giudice gli incontri protetti tra genitori e figli, accompagnano la famiglia in difficoltà relazionale con la figura dell'educatore familiare. Può essere interessato della situazione il Consultorio familiare presso le Aziende Socio Sanitarie il quale provvede ad incontrare i protagonisti e a relazionare al

²¹ Sul punto si rinvia a V. GIACOMETTI, *Riforma Cartabia: cosa prevede il rito unificato in materia di famiglia*, in www.forensicnews.it, 24 gennaio 2024.

giudice. Può essere altresì assegnata alla Neuropsichiatria infantile il compito di seguire il minore in difficoltà.

Il corretto sviluppo del minore, il suo diritto alla bigenitorialità, il suo diritto al mantenimento e la sua tutela in generale sono al centro dell'interesse del legislatore.

4. Considerazioni sulla riforma e il rinvio al 2025

Lo sviluppo di una coscienza in tema di tutela dei diritti dei minori con un organo agli stessi dedicato richiede un aggiornamento continuo sia in ambito giuridico che extragiuridico. Il nuovo Tribunale della famiglia, quale sezione specializzata, sarà all'interno dei Tribunali ordinari²². L'obiettivo perseguito dalla riforma è la razionalizzazione del Sistema Giustizia, ma la soppressione del Tribunale per i minorenni e della relativa Procura della Repubblica confligge con i precetti europei ed internazionali che invece prevedono un sistema con giudici e legali specializzati in diritto dei minori.²³

Da ultimo si rileva che con il decreto-legge datato 3 luglio 2024 è stato rinviato ad ottobre 2025 l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni, per la famiglia.²⁴

Il rinvio è stato dettato dalla necessità di risolvere le criticità rilevate sia dai magistrati che dagli avvocati. Oltre ad una carenza di fondi è stata evidenziata la carenza di risorse umane per affrontare efficacemente le novità introdotte dalla riforma Cartabia.

²² V. MURGOLO, *cit.*, in *diritto.it*, 31 marzo 2017, l'Autore manifesta le proprie criticità sulla scelta del Legislatore rappresentando il rischio che il lavoro di magistrati che si sono adoperati per porre al centro del procedimento, quali protagonisti, i minorenni, in realtà andrà perduto e le conseguenze saranno sopportate dai minori. «di tanti magistrati che si sono spesi perché i bambini fossero considerati centrali nei procedimenti che li riguardano e che siano proprio i bambini i primi a subirne le conseguenze».

²³ *Ibidem*.

²⁴ G. NEGRI, *Tribunale della famiglia, l'entrata a regime slitta a ottobre 2025*, in <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com>, 3 luglio 2024; A. VILLAFRATE, *Tribunale per le famiglie: slitta a ottobre 2025*, in *ilDiritto.it*, 14 dicembre 2024.